# REGOLAMENTO (CEE) N. 376/72 DELLA COMMISSIONE

## del 23 febbraio 1972

**che ripristina la riscossione dei dazi della tariffa doganale comune applicabili ai filati di lino o di ramiè, non preparati per la vendita al minuto della voce doganale n. 54.03 originari dei paesi in via di sviluppo beneficiari delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2799/71 del Consiglio, del 20 dicembre 1971**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2799/71 del Consiglio, del 20 dicembre 1971, relativo alla concessione di preferenze tariffarie per alcuni prodotti tessili e calzature originari di paesi in via di sviluppo (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando che in virtù dell'articolo 1, paragrafo 3, di detto regolamento, la sospensione dei dazi della tariffa doganale comune è accordata, per ciascuna categoria di prodotti tessili, entro il limite di un massimale comunitario pari all'importo risultante dalla somma, da un lato, delle importazioni, in tonnellate, dei prodotti in questione nella Comunità, nel 1968, provenienti dai paesi menzionati all'allegato B del regolamento stesso, esclusi quelli che beneficiano già di regimi tariffari preferenziali diversi accordati dalla Comunità, e, dall'altro del 5 % di queste stesse importazioni provenienti dagli altri paesi, nonché dai paesi che beneficiano già di tali regimi ; che ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, di detto regolamento, la riscossione dei dazi della tariffa doganale comune può essere ripristinata in qualsiasi momento, non appena raggiunto a livello comunitario il massimale suddetto ;

considerando che per i filati di lino o di ramiè, non preparati per la vendita al minuto secondo i calcoli effettuati sulla base sopra indicata, il massimale è fissato a 110 tonnellate ; che alla data del 18 febbraio 1972 le importazioni nella Comunità dei detti prodotti originari dei paesi beneficiari delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto, per imputazione, il massimale in questione ; che tenuto conto dello scopo perseguìto delle disposizioni di detto regolamento (CEE) n. 2799/71 che prevedono il rispetto di un massimale, occorre quindi ripristinare i dazi della tariffa doganale comune per i prodotti in questione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

A partire dal 27 febbraio 1972 la riscossione dei dazi della tariffa doganale comune, sospesa in virtù del regolamento (CEE) n. 2799/71 del Consiglio, del 20 dicembre 1971, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti :

| N. della tariffa doganale comune | Designazione delle merci |
|---|---|
| 54.03 | Filati di lino o di ramiè, non preparati per la vendita al minuto |

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 febbraio 1972.

*Per la Commissione*

*Il Presidente*

Franco M. MALFATTI

(1) GU n. L 287 del 30. 12. 1971, pag. 153.